

2015

Commissione
“Diritto societario”

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Cosenza



LA NUOVA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Evoluzione normativa e disamina delle nuove false comunicazioni sociali

Elvira De Napoli

Delegato del Consiglio Direttivo UGDCEC di Cosenza

Francesca Merenda
Gian Marco Napoli
Emanuela Iaccino
Caterina Gentile
Carmela Viola

Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente

Dicembre 2015



Sommario

Evoluzione storica.....	2
La nuova fattispecie di false comunicazioni sociali	4
La condotta illecita.....	13
Gli “attori” del reato.....	17
La violazione societaria collegata ai reati penali-tributari	20
Spunti di riflessione sulla norma	21
Appendice normativa	23



Evoluzione storica

Gli interventi legislativi registrati nell'ultimo decennio in materia di falso in bilancio si sono dimostrati non significativi sul piano sostanziale della fattispecie del reato, essendosi limitati, più che altro, a qualche inasprimento sanzionatorio. Con la recente L. 27/05/2015, n. 69 (*Gazzetta Uff.* 30 maggio 2015, n. 124), recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, il Legislatore ha finalmente riformulato la fattispecie del falso in bilancio, intervenendo sulle precedenti modifiche attuate con il D. Lgs. n. 61/2002 che aveva innovato la disciplina dei reati societari, sostituendo la previgente fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, comma 1 c.c., con quelle nuove contenute all'interno degli artt. 2621 e 2622 c.c.. Con la riforma attuata nel 2002 si era tentato di ricondurre la disciplina del falso in bilancio al rispetto dei tradizionali principi penalistici, con particolare riferimento ai principi di tassatività ed inoffensività, introducendo, in luogo di un'unica ipotesi delittuosa (il vecchio art. 2621 c.c.), un'ipotesi contravvenzionale (art. 2621 c.c.) e due ipotesi delittuose (art. 2622 c.c.) e fondando il relativo discrimine sulla circostanza che mentre l'ipotesi contravvenzionale rifletteva un reato di pericolo, quelle delittuose si perfezionavano solo quando si realizzava un danno patrimoniale a carico della società, dei soci o dei terzi.

Dunque, mentre la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 2621 c.c. svolgeva la funzione di proteggere la fiducia riposta, da parte dei soggetti destinatari, nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della società, quella delittuosa di cui all'art. 2622 c.c., aveva la funzione di tutelare il patrimonio, prevedendo un differente trattamento sanzionatorio e distinta procedibilità a seconda che la società fosse quotata o meno.

Si prevedevano, infatti, due diverse ipotesi di reato a seconda del tipo di società nell'ambito della cui gestione veniva commesso il fatto. I due reati tutelavano, cioè, il medesimo bene giuridico, differenziandosi solo per il grado di offensività: l'ipotesi contravvenzionale era un attentato ad interessi patrimoniali di soci e creditori, l'ipotesi delittuosa una lesione di quei medesimi interessi.

La riforma del 2002 aveva, in qualche modo, decifrato diversi dubbi interpretativi, utilizzando una formulazione decisamente più semplice e chiara della precedente.

Con la L. 28/12/2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, venivano, poi, inclusi, tra i soggetti attivi del reato, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e per aver modificato il trattamento sanzionatorio



sia per la fattispecie contravvenzionale che per quella delittuosa, prevedendo il venir meno delle soglie di non punibilità contenute nella formulazione precedente.

E' utile ricordare, infatti, che precedentemente a detta modifica, la punibilità era esclusa se le falsità o le omissioni avessero determinato una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non era punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% da quella corretta. In merito, poi, alla problematica dell'interesse tutelato dalla norma in commento, diverse sono state le teorie che, in Giurisprudenza, si sono contese il campo.

Un primo orientamento, in vigore in passato, affermava la natura di reato pluri-offensivo del falso in bilancio, come tale idoneo a compromettere interessi sia interni che esterni al rapporto sociale. Secondo tale corrente di pensiero, la pluralità dei beni giuridici oggetto di protezione non riguardava solo la società, i soci, i possibili creditori, ma si estendeva sino a ricomprendere l'interesse generale al corretto funzionamento delle società commerciali, di tutti gli stakeholders coinvolti. Ciò implicava che la norma avrebbe trovato applicazione non solo nei confronti dei singoli casi di false comunicazioni sociali relativi agli atti della società, ma anche nei confronti delle false dichiarazioni dirette a terzi.

Opposta corrente di pensiero tentava, invece, di individuare il bene giuridico tutelato dalla norma in chiave monoffensiva, sostenendo che l'interesse protetto dovesse essere individuato nell'interesse dei soci alla partecipazione della vita sociale. Ebbene, mentre con il D. Lgs. n. 61/2002 il **dolo specifico** veniva individuato nella coscienza e volontà del falso, accompagnata dalla intenzionalità ingannatoria e dal fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, in considerazione delle modifiche apportate dalla L. n. 69/2015, il dolo specifico viene a configurarsi quando alla coscienza e volontà della condotta si accompagna il fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto: viene meno, cioè, il requisito dell'intenzionalità di ingannare i soci o il pubblico richiedendo, di contro, **la consapevolezza** dell'esposizione inveritiera dei fatti materiali non rispondenti al vero o delle omissioni di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Ciò detto, occorre fare presente che se sotto il profilo dei contenuti, l'attuale assetto normativo merita un positivo apprezzamento, sotto il profilo letterale, nel senso stretto della sintassi, non consente all'interprete di giungere ad una definizione univoca di alcuni termini contenuti nelle disposizioni e ciò rende l'intervento riformatore, seppure apprezzabile nelle intenzioni, sostanzialmente timido nel suo insieme.



Nella sintetica analisi che segue, si tenterà di offrire un inquadramento giuridico organico e quanto più preciso della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali, pur nella considerazione dell'esistenza di uno stato di "vacatio", inteso quale mancanza di circolari esplicative e di un'univoca interpretazione della norma di recente introduzione nell'ordinamento.

La nuova fattispecie di false comunicazioni sociali:

- **Disposizioni normative e decorrenza.**

Le false comunicazioni sociali, novellate dalla recente L. 69/2015, fanno riferimento, nell'accezione più ampia dell'espressione, ad alterazioni della complessiva "informativa" di bilancio destinata a:

<i>SOCI</i>
<i>CREDITORI SOCIALI</i>
<i>TERZI IN GENERE</i>

Quando si parla di false comunicazioni sociali è bene distinguere con attenzione se le stesse siano rivolte a

- società non quotate (art. 2621 c.c);
- società quotate (art.2622 c.c.).

Entrambi gli articoli contengono, innanzitutto, norme atte a distinguere se le alterazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e rivolte ai soci o al pubblico siano idonee ad indurre in errore i destinatari di tali documenti. Nello schema di seguito riportatosi evidenziano, a confronto, le discordanze tra la vecchia e la nuova disciplina.

Società Non Quotate	
La Vecchia Disciplina sulle false comunicazioni sociali	La Nuova Disciplina sulle false comunicazioni sociali



Art 2621 c.c.	Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.	Salvo quanto previsto Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
	La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."	La punibilità è estesa la stessa pena si applica anche al caso in cui le informazioni riguardino se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
Soglie di non punibilità	Previste.	Non previste.



Soggetti Attivi	Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.	Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Estensione delle qualifiche soggettive per responsabilità penale. Concorso nel reato di professionisti esterni.
Pena	Reclusione fino a 2 anni (per le false comunicazioni sociali). Reclusione da 6 mesi a 3 anni (per le false comunicazioni sociali in danno della società, soci, creditori).	Reclusione da 1 a 5 anni. Reclusione da 6 mesi a 3 anni per fatti di lieve entità e per le società “non fallibili” (Perseguibilità tramite querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale). Perseguibilità d’ufficio. Confisca (in caso di condanna o patteggiamento). Anche per equivalente.
Decorrenza nuove regole	Fino al 13 giugno 2015 Applicazione del principio del <i>favor rei</i> .	Dal 14 giugno 2015 Applicazione del principio del <i>favor rei</i> .

In sostanza, da una prima analisi testuale dell’art. 2621 del c.c., si può evincere che le principali modifiche attengono prima di tutto alla sostituzione di: “*fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni*” con “*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*”.

Il Legislatore, con l’introduzione del concetto di “rilevanza” ha evidenziato l’importanza di considerare i “fatti materiali rilevanti”, i dati **oggettivi** che attengono alla realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società, considerando, quindi, la veridicità o meno dei dati esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, quali, ad esempio, beni non posseduti, crediti inesistenti o passività fittizie.

L’aver eliminato il riferimento all’elemento della “valutazione” che ricomprende scelte soggettive, riconducibili entro certi parametri discrezionali sembra, infatti, escludere dal perimetro di ciò che è reato i casi più frequenti di “mera” valutazione. In questa categoria rientrano le valutazioni di magazzino, l’ammortamento di crediti o stime immobiliari che, se si discostano notevolmente dal valore reale (desumibile dal rispetto dei principi contabili OIC), possono creare dei veri e propri “buchi” di bilancio.



Appare utile, ai fini del presente lavoro, segnalare i recentissimi orientamenti della Corte di legittimità, chiamata ad esprimersi in materia di false comunicazioni alla luce della nuova disciplina. Con la sentenza n. 33774/2015, dello scorso 16 giugno, depositata il successivo 30 luglio la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, seguendo il principio “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, ha ritenuto che il riferimento all’omissione di “**fatti materiali rilevanti**” anziché di “**informazioni**”, unitamente alla mancata riproposizione dell’inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*” circa l’esposizione di “*fatti materiali rilevanti*” non rispondenti al vero, **IMPLICA la volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività che siano il frutto di una mera valutazione.**

La citata sentenza, infatti, se, da una parte –afferma che occorre verificare quali siano gli ambiti applicativi della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali, “*ove si consideri che la maggior parte delle poste di bilancio altro non è se non l’esito di procedimenti valutativi e, quindi, non può essere in alcun modo ricondotta nell’alveo dei soli fatti materiali, come previsti dalla normativa introdotta dalla L. n. 69 del 2015*”; dall’altra aggiunge, tuttavia, **che deve effettuarsi la verifica dei fatti materiali ancora punibili.** Richiamando, alla punibilità i ricavi “gonfiati”, i costi effettivamente sostenuti ma occultati, nonché le falsità aventi ad oggetto l’esistenza di conti bancari o rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti. Ugualmente punibili sono, inoltre, secondo la Suprema Corte, le false dichiarazioni relative a crediti lasciati in bilancio anche se definitivamente inesigibili, l’omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di beni, la mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l’intervenuto fallimento e l’omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti.

Orbene, non si può sottacere che, lo scorso 12 novembre, la medesima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 13/2015, ha, tuttavia, “**sconfessato**” quanto affermato in precedenza con la sentenza n.33774/2015 in ordine al falso c.d. valutativo ritenendolo “**tuttora punibile**”. La Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata, dunque, sulla punibilità o meno del falso c.d. valutativo analizzando la soppressione, nell’art. 2621 c.c., dell’inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*”, ed adottando soluzione “affermativa” alla questione posta al suo esame. in ragione della circostanza che la formulazione letterale della nuova norma non incide sulla sostanza, essendo piuttosto **irrilevante.** Il riferimento ai “*fatti materiali rilevanti*”, rimarcato nella nuova formulazione dell’art. 2621 c.c. è visto sicuramente, come un rafforzativo della precedente normativa, ma non indica, in ogni caso, la volontà del Legislatore di depenalizzare o addirittura escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi che, rientrano,



invece, nel reato di false comunicazioni sociali quando “*violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale*”. Detti enunciati valutativi, in quanto “*idonei ad assolvere una funzione informativa*” possono, pertanto, dirsi veri o falsi. In sostanza, l’inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*” non sarebbe stato riportato nella norma perché sottinteso e, dunque, a dire del Procuratore Generale di udienza, del tutto “*pleonastico*” e non, invece, per indicare una valorizzazione dei soli dati oggettivamente valutabili. Ciò nella considerazione che, già di per sé, le comunicazioni sociali, quali ad esempio il bilancio di esercizio, altro non sono che una pluralità di valutazioni e di stime delle operazioni effettuate durante l’anno sociale. Trattasi, dunque, di documenti totalmente immersi nelle valutazioni, ogni singola voce contiene valori “*valutabili*”. Il Procuratore Generale di udienza, in particolare, ha definito “*paradossale*” un’interpretazione che porti “*all’integrale vanificazione degli obiettivi*” perseguiti dal Legislatore o che attribuisca “*a ogni fattore costituito della norma il significato esattamente opposto a quello espresso al momento della sua illustrazione in Parlamento*”.

Tanto rappresentato, tuttavia, non può non rilevarsi, che, il mancato inserimento, nella norma più volte citata, dell’inciso riguardante le valutazioni in discontinuità con il testo precedente risulti, per alcuni versi, ambiguo, anche tenuto conto della circostanza secondo la quale, al momento della stesura della nuova legge, era stato presentato un emendamento in cui si chiedeva nuovamente l’introduzione dell’inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*”, emendamento “*bocciato*” in Aula.

Ciò, potrebbe indurre parte degli interpreti a ritenere, che sia stata una scelta voluta quella di stralciare l’inciso e non una mera dimenticanza del Legislatore. Inoltre la descritta ambiguità potrebbe dar vita all’ennesima contrapposizione tra Governo e Parlamento da una parte e magistratura dall’altra. I primi, infatti, potrebbero rimproverare i magistrati di vanificare le recenti norme; di contro, la magistratura potrebbe sostenere che è la cattiva qualità della legge a produrre la contraddizione.

Da quanto finora esposto, emergono le non poche criticità derivanti dalla nuova formulazione della norma di cui all’art. 2621 c.c. Appare, tuttavia, coerente ritenere che detta locuzione sia stata tralasciata per ovvietà.

I Giudici, in ogni caso, dovranno avere particolare cura nell’individuare le singole fattispecie, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, della modalità o degli effetti della condotta e dei valori stimati. Il rischio concreto è che vi potrà essere un’interpretazione non sempre uniforme della norma, come dimostrano i differenti orientamenti espressi dalla Suprema Corte a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro.



- **Momento consumativo e relative sanzioni del reato**

Dall'analisi testuale della nuova norma di cui all'art. 2621 c.c. emerge che l'elemento *soggettivo* permane al solo fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, venendo meno "l'intenzione di ingannare" i soci o il pubblico. Si sottolinea cioè l'importanza della *consapevolezza* delle falsità e delle omissioni. Il reo, dunque, per potere essere considerato tale, deve **consapevolmente** esporre "*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*" non essendo più sufficiente la mera esposizione dei fatti materiali.

La norma vigente specifica, inoltre, che i "*fatti materiali*" falsamente esposti debbano essere "*rilevanti*". In particolare, perché il fatto non rispondente al vero sia "*rilevante*" da costituire reato deve essere lesivo del bene giuridico protetto e perché la condotta del soggetto sia idonea a commettere il reato deve essere **concretamente** atta ad indurre gli altri in errore.

L'introduzione dell'aggettivo "**concretamente**" ha voluto connotare una maggiore inoffensività della condotta, (art. 2621 c.c.).

Orbene, se il fatto deve essere "*rilevante*", ovvero idoneo ad indurre altri in errore, inevitabilmente, sorge, inevitabilmente, la possibilità di un'ampia discrezionalità nella interpretazione della norma. Infatti, abrogato il riferimento a soglie quantitative – *risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al cinque per cento o variazione del patrimonio netto superiore all'uno per cento* ex art. 2621 c.c. –, sarà il Giudicante a dover stabilire, in concreto, se il fatto o l'omissione sia, o meno, "*rilevante*", con conseguenti spazi di discrezionalità.

Si noti, poi, che, a differenza di quanto previsto per le società non quotate, per le società quotate rileverebbe la falsa esposizione di un "fatto materiale" non ulteriormente qualificato: tale differenziazione potrebbe far ritenere all'interprete che il Legislatore abbia inteso disciplinare con maggiore severità quelle società che rivolgono ad un pubblico più ampio le loro comunicazioni sociali (su tale punto ancora non vi sono precedenti giurisprudenziali).

La c.d. Legge Anticorruzione è entrata in vigore dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta, come detto, lo scorso 14 giugno 2015: le nuove disposizioni saranno, pertanto, applicabili ai fatti commessi successivamente a detta data, con la conseguenza che solo le comunicazioni effettuate dopo il 14 giugno 2015 saranno soggette al nuovo regime sanzionatorio. Nel dettaglio, rientreranno nella nuova disciplina i bilanci approvati dopo il 14 giugno 2015, ivi inclusi quelli dell'esercizio 2014 ma che hanno usufruito della dilazione del termine (180 giorni dalla chiusura



dell'esercizio) per l'approvazione del bilancio, mentre le false comunicazioni antecedenti a tale data, in osservanza al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, saranno punite con il vecchio regime sanzionatorio.

Per l'esatta individuazione del momento in cui il reato si consuma, dovrebbe farsi riferimento al momento in cui la comunicazione assume carattere di ufficialità che, ad esempio, nel caso del bilancio, si realizza, di prassi, con la relativa comunicazione al registro delle imprese.

Sul punto, potranno, tuttavia, sorgere diversi dubbi interpretativi, quali, ad esempio:

- Quando si configura il nuovo reato?
- Chi rientra nelle nuove regole del falso in bilancio?
- Cosa intendiamo per "bilancio approvato"?
- Qual è il momento nel quale si consuma il reato di false comunicazioni sociali?
- Quando l'assemblea dei soci, costituitasi ai sensi di legge e di statuto, approva la bozza di bilancio predisposta dall'organo amministrativo a ciò preposto?
- Quando il progetto di bilancio, insieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale, viene depositato, ai sensi dell'art. 2429, comma 3c.c., presso la sede sociale della Società per la visione dei soci?

Termini di approvazione del bilancio	Configurabilità del nuovo reato delle false comunicazioni sociali.
<p>Primo caso Viene regolarmente convocata l'assemblea dei soci, della società Alfa srl in prima convocazione per il 29/06/2015 ed in seconda convocazione per il 10/07/2015. I documenti vengono depositati dall'organo amministrativo in data 13/06/2015. L'assemblea si riunisce ed approva il bilancio per come presentato nel progetto. Il bilancio viene depositato presso il registro imprese competente il 20/07/2015.</p>	<p>Il bilancio approvato contiene delle difformità che rientrerebbero nella nuova fattispecie nel nuovo reato delle false comunicazioni sociali. A tale bilancio si applicano le nuove norme? È consumato realmente il reato di falsa comunicazione sociale in base alla novella? Il bilancio approvato, coincidendo con la proposta di bilancio depositata presso la sede sociale al 13/06/2015, potrebbe, in base alla nuova normativa, non rientrare nella nuova fattispecie di "reato". Il reato si sarebbe perfezionato, infatti, già al momento del deposito presso la sede sociale, quando cioè è stato reso disponibile ai soci.</p>



<p>Secondo caso Viene convocata l'assemblea dei soci della società Alfa srl in prima convocazione per il 29/06/2015. I documenti vengono depositati dall'organo amministrativo in data 13/06/2015. L'assemblea si riunisce il 29/06 ed approva il bilancio, modificando il progetto di bilancio. Il bilancio approvato contiene ancora delle false comunicazioni sociali.</p>	<p>Il progetto di bilancio è modificato e successivamente approvato dall'assemblea dei soci il 29/06, data successiva all'entrata in vigore del nuovo "reato" sulle false comunicazioni sociali. La norma da applicare si ritiene debba essere quella entrata in vigore il 14/06. Ciò poiché le modifiche apportate contenenti false comunicazioni sociali sono state apportate dopo l'approvazione della norma vigente.</p>
<p>Terzo caso Viene convocata l'assemblea dei soci della Alfa srl in prima convocazione per il 29/06/2015. I documenti vengono depositati dall'organo amministrativo in data 13/06/2015. L'assemblea si riunisce in prima convocazione ed approva il bilancio modificando il progetto di bilancio. Il bilancio approvato non contiene false comunicazioni sociali.</p>	<p>Il reato di false comunicazioni sociali, astrattamente configurabile al momento del deposito presso la sede sociale da parte dell'organo Amministrativo, viene "sanato" in sede assembleare. Il reato risulta, quindi, non essersi configurato.</p>

Riprendendo gli esempi appena esposti, è bene sottolineare la diversa efficacia della nuova norma, ponendo l'accento sui diversi momenti consumativi possibili.

	Momento consumativo del reato		
Momento impositivo del reato	<i>Primo caso</i>	<i>Secondo caso</i>	<i>Terzo caso</i>
<i>Deposito presso la sede sociale</i>	Precedente norma	Precedente norma (il reato non si configura essendo il progetto di bilancio modificato in sede di approvazione)	Il reato non si configura
<i>Approvazione bilancio in assemblea</i>	Nuova norma	Nuova norma	Il reato non si configura
<i>Deposito presso il registro imprese</i>	Nuova norma	Nuova norma	Il reato non si configura

Gli esempi affrontati dimostrano come sia impresa ardua individuare il vero momento consumativo del reato delle false comunicazioni sociali, quando cioè, lo stesso, si configuri come tale.

Ogni differente interpretazione infatti, potrebbe contribuire a modificare il peso e la natura del reato



in questione: analizzando ipotesi specifiche, varie possono essere le soluzioni in ordine al momento in cui si consuma il reato, che potrebbe individuarsi, come detto, nel momento del deposito del bilancio presso la sede della società, ai sensi dell'articolo 2429, comma 3, c.c. - essendo questo il momento in cui tale documento viene a conoscenza dei terzi - oppure nella data di approvazione del bilancio, data dalla quale il bilancio non risulta più modificabile e viene, peraltro, a conoscenza dei soci o, ancora, quando tale documento viene depositato presso la sede della società e reso disponibile ai soci per la visualizzazione. Come si evince dal quadro sinottico illustrato sopra, il possibile reato potrebbe verificarsi o meno, sulla base della scelta del "momento consumativo", generando effetti diversi nelle svariate situazioni. Si considera, tuttavia, coerente, ritenere che tale momento si perfezioni *quando* la falsa comunicazione sociale si "**svela**" a soggetti terzi (in senso ampio), divenendo così conoscibile ai destinatari e condizionando le scelte da loro assunte. Sarà, allora, non solo importante, ma essenziale, saper valutare al meglio ed in maniera puntuale tale scelta, al fine di consentire una reale efficacia della nuova norma. Occorrerà, dunque, riferirsi al momento in cui le stesse vengono messe a disposizione di coloro cui sono destinate, recando in sé *fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*, ovvero la mancanza di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Non è, cioè, indispensabile l'effettiva conoscenza, bensì la mera conoscibilità.

Il nuovo regime sanzionatorio risulta particolarmente severo, in quanto prevede non più la reclusione fino a due anni, bensì da un anno ad un massimo di cinque anni, e da tre a un massimo di otto anni, con sanzioni differenti a seconda del tipo di società. Solo in relazione alle società non quotate, con esclusione di quelle quotate e di quelle non fallibili, il Legislatore ha introdotto una riduzione della pena con l'articolo 2621-*bis*, comma 1, nel caso in cui i fatti siano di "*lieve entità*" (salvo che costituiscano più grave reato), applicando la pena da sei mesi a tre anni di reclusione. La "*lieve entità*", peraltro, è difficile da qualificare: essa dovrà essere valutata dal Giudice in ragione della natura e delle dimensioni della società, delle modalità e degli effetti della condotta. Ad esempio, nel caso di una società con una ristretta base sociale e con danni cagionati non ingenti, i soggetti attivi preposti all'esposizione nei bilanci, e nelle relazioni o che si renderanno colpevoli di eventuali omissioni di *fatti materiali rilevanti*, la cui comunicazione è obbligatoria, saranno puniti in maniera meno severa.

In generale, il nuovo istituto della "*tenuità*" del fatto si verifica quando vi siano valutazioni sulle modalità di condotta in ragione della esiguità del danno o del pericolo ed il comportamento non



risulti abituale. Ovviamente, qualora ci si trovi in presenza di violazioni contabili ripetute negli anni e, quindi, di falso in bilancio ripetuto per più esercizi, non sarà possibile usufruire della non punibilità, in quanto esclusa dopo un effettivo accertamento della responsabilità dell'indagato.

L'applicazione delle nuove disposizioni di legge sul falso in bilancio (false comunicazioni sociali) pone, inoltre, il problema dell'eventuale applicazione del principio del *favor rei* nel caso in cui le norme previgenti risultino essere più favorevoli rispetto a quelle vigenti. L'articolo 2, comma 3, del codice penale, prevede, infatti, che se la legge vigente al tempo in cui è stato commesso il reato e quelle successive sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. In tal senso la Corte di Cassazione, sez. IV penale - sentenza 9 aprile 2013, n.16237, ha chiarito, che, per l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del codice penale, è necessario che la fattispecie prevista dalla legge successiva sia punibile anche in base alla legge precedente.

La condotta illecita

I “**fatti materiali rilevanti**”, la cui gestione in termini di informazione determina la fattispecie delittuosa del falso in bilancio, rappresentano il fulcro della riforma oggetto del presente studio.

Nello specifico, ricapitolando, le condotte illecite sono di due tipi:

- ✓ La condotta commissiva: che consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- ✓ La condotta omissiva: che consiste nell'omettere fatti materiali rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge in modo concretamente idoneo.

In tale prospettiva, secondo una lettura restrittiva del testo, potrebbe rispondere dell'illecito *de quo* solo quel soggetto che non avrà indicato fatti materiali rilevanti in bilancio o nelle comunicazioni sociali dirette al pubblico e a soci o che avrà indicato fatti storici oggettivi non veritieri; sembrerebbero rimanere, invece, escluse dall'area penale, le poste valutative.

Volendo, d'altro canto, non soffermarci unicamente sul dato letterale della norma, si potrebbe, come detto, interpretare il mancato inserimento dell'inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*” di nessuna rilevanza, essendo detta locuzione del tutto superflua (vedi Inf. Provv. 13/2015 V Sezione Penale, Corte Cassazione).



La nuova formulazione della legge	La valenza della legge
La locuzione inserita nell'art. 2621 c.c. "rilevanti"	Il Legislatore, inserendo tale aggettivo sembirebbe avere volutamente escluso dall'ambito della rilevanza penale le "valutazioni".
Sussistenza del reato	Il reato viene effettivamente compiuto valutando l'entità dell'eventuale danno apportato alla società, ai soci e/o ad eventuali creditori.
I fatti materiali omessi dovranno essere "rilevanti"	Viene escluso dal reato il cosiddetto "falso innocuo" che non lede il bene giuridico protetto. Il requisito di necessaria offensività viene rafforzato dalla locuzione "concretamente". Difatti, la condotta omissiva del soggetto responsabile del reato deve essere tale da poter indurre i terzi in errore.
La valutazione di crediti inesigibili	L'art. 2426 recita "i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione". Risulta di tutta evidenza che l'iscrizione in bilancio ha natura valutativa e, dunque, potrebbe, alla luce della nuova norma non considerarsi punibile. Di contro, a titolo di esempio, la mancata svalutazione di un credito nei confronti di una società dichiarata fallita rientra tra i fatti materiali rilevanti e dunque punibili secondo la nuova norma.
La valorizzazione del magazzino	La mancata svalutazione di magazzino non rientrerebbe, ad una prima lettura della norma, nel reato di false comunicazioni sociali, concretandosi, in questo caso, un mero giudizio valutativo e non l'attestazione di un "fatto materiale". Ma risulta altrettanto vero che l'esclusione di tale posta contabile dal nuovo reato porterebbe certamente ad una sterilizzazione della nuova norma la quale si prefigge di inasprire la disciplina in materia

A mero titolo esemplificativo, si potrebbe ritenere che l'indicazione di crediti inesistenti, beni non posseduti e passività fittizie integra la fattispecie del reato in questione.

Di contro, attenendoci al solo dato letterale della norma in questione una errata stima immobiliare di magazzino, valutazioni del know-how, di marchi e brevetti, di perdite su crediti, sembrerebbero *non costituire reato*, trattandosi di apprezzamenti tipicamente valutativi. Tale interpretazione rischia, come detto, di tradire la ratio legis, rendendo inefficace, sul piano concreto, la nuova disciplina che per il suo impianto complessivo e l'entità delle pene mira ad una regolamentazione della fattispecie più incisiva e severa rispetto a quella precedente.

Occorre, in ogni caso, precisare, che rientrano nell'ambito della rilevanza penale, trattandosi di fatti materiali non rispondenti al vero, *le valutazioni di qualcosa di inesistente*, così come l'attribuzione di un valore ad una realtà insussistente.

Riepilogando, si possono considerare comportamenti rientranti nella nuova fattispecie quelli legati all'esposizione e /o omissioni di

- a) ricavi "gonfiati";
- b) costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti;



- c) falsità aventi ad oggetto l'esistenza di conti bancari;
- d) rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti;
- e) crediti lasciati in bilancio sebbene divenuti inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore;
- f) omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di beni;
- g) mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata;
- h) omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti.

Per converso, sembrerebbero penalmente **irrilevanti**, le indicazioni di poste di bilancio frutto di un procedimento valutativo in cui si dia conto di una realtà effettivamente sussistente sebbene stimata con criteri poi rivelatisi erronei. Diviene, inoltre, irrilevante l'erronea valutazione delle attività o passività sociali, quale la mancata svalutazione del magazzino. Si ritiene, anche alla luce dell'ultimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che l'irrilevanza penale delle attività valutative non è assoluta e senza limiti, dovendo sussistere solo quando si sia in presenza di valutazioni che non superino i limiti di ogni ragionevolezza. Nel caso contrario si sarebbe in presenza di valutazioni scientemente artificiose, che mirano a rappresentare "*fatti materiali non rispondenti al vero*", occultando utili realizzati o quantificando utili che in realtà non sussistono. La Cassazione, infatti, considera anche le eventuali errate valutazioni penalmente rilevanti: ogni posta di bilancio è frutto di valutazioni ed escluderle dalle possibili condotte illecite vanificherebbe il nuovo delitto. Penalmente rilevante, allora, è l'errore valutativo macroscopico, quello il cui enunciato violi palesemente tutti quei criteri di valutazione normativamente determinati, tecnicamente indiscussi o, comunque, quei criteri determinati da soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica a cui la disciplina legislativa assegna un valore preciso. In altre parole, pur essendo molti dei valori indicati in bilancio il frutto di valutazioni, la rilevanza penale si manifesta nelle poste il cui esito è il prodotto di calcoli precisi, dettati da criteri indiscussi, per cui il reato si configura laddove le suddette poste siano valutate differentemente, creando una falsa rappresentazione della realtà aziendale.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi, pur premettendo, doverosamente, che ogni valutazione è opinabile e che non esistono valutazioni oggettivamente '*vere*' o '*false*' ad esclusione del contante e delle altre disponibilità liquide.



Caso 01

Una società possiede un immobile e dovrà indicare nel bilancio il suo valore.

Il valore dell'immobile dovrà essere, appunto, valutato. Si ipotizza che la valutazione corretta dell'immobile sia € 100. Poniamo che, , gli amministratori della società intendano rappresentare la società con un valore più elevato: avrebbero due possibilità, entrambe presumibilmente elusive:

- (1) affermare che la società possieda più beni (o meno debiti) esistenti;*
- (2) affermare che i beni posseduti abbiano un valore maggiore di quello “di possibile realizzo”(ad esempio, affermare che l'immobile “valga” € 200).*

E' di tutta evidenza che, mentre la prima soluzione porterebbe gli amministratori a dichiarare attività e/o passività inesistenti, *falsando* dati non rientranti nelle valutazioni, la seconda, permetterebbe di raggiungere il medesimo risultato apportando modifiche al bilancio senza temere, - nel caso di una interpretazione strettamente letterale della norma – di porre in essere “**il reato**” in questione. Come detto, infatti, non essendo più riportata nella norma la locuzione “*ancorché oggetto di valutazioni*”, si potrebbe giungere a ritenere che valutare in maniera “non corretta” il valore dell'immobile, non costituisca reato. Una simile interpretazione non appare condivisibile anche tenuto conto della Informazione provvisoria della Corte di Cassazione, più volte citata, secondo la quale anche le valutazioni sono tuttora punibili.

Caso 02

Sopravalutazione dei crediti.

L'organo amministrativo di una società sopravvaluta i crediti risultati a fine esercizio. Orbene, essendo i crediti soggetti a valutazione si potrebbe ritenere che detta valutazione non rientri, ad una analisi letterale del nuovo testo normativo, nei reati di falso in bilancio. La valutazione dei crediti rientra tra i fatti materiali non rispondenti al vero. Siamo di fronte ad una valutazione non corretta (il valore) di un fatto materiale vero (i crediti).

Sembra, dunque, che se da un lato la riforma del falso in bilancio inasprisce il regime sanzionatorio e generalizza l'illecito penale, dall'altro rischi di rimanere inefficace in quanto i “fatti rilevanti” dovranno essere “*concretamente*” idonei e **non più solo “idonei”**: da ciò deriva che la condotta per configurare il reato deve essere maggiormente offensiva: tale cioè da indurre all'errore.



Gli “attori” del reato

I soggetti attivi del “nuovo” falso in bilancio sono coloro che svolgono le attività tipiche legate alla documentazione contabile della società per la quale operano. Possono essere, dunque, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. L’articolo 2639 c.c. opera, infatti, una vera e propria estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il cosiddetto responsabile di fatto, ossia quel soggetto che, pur in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie. Una delle novità introdotte dalla Legge 69/2015 consiste proprio nella mancata menzione, all’interno del disposto normativo di cui all’art. 2622 c.c., della cosiddetta “rilevanza” quale condizione necessaria per rientrare nelle fattispecie delittuose previste dall’articolo 2621 c.c.. La norma, di fatto, nell’omettere tale inciso, propende per una vera e propria estensione della rilevanza penale per le società quotate in borsa che, a differenza di quelle non quotate (per cui è richiesta, come detto, la rilevanza dei fatti materiali), vedranno ampliare la responsabilità penale (nel caso specifico dell’amministratore) anche per fatti non veritieri di scarsa rilevanza.

La disposizione codicistica sopra citata sancisce il principio generale dell’equiparazione tra soggetto “di diritto” e soggetto “di fatto” e la conseguente responsabilità del secondo non come terzo estraneo, in concorso con gli organi della società, bensì quale diretto destinatario della norma incriminatrice. Inoltre, il Legislatore include un possibile concorso nel reato dei professionisti esterni (*ex art. 110 c.p.*¹) come il commercialista o l’avvocato che possono, dunque, essere chiamati a rispondere con la propria libertà personale o con il proprio patrimonio per il reato di falso in bilancio in ambito societario. I documenti con cui tali reati possono essere commessi sono, in breve, i bilanci (annuali, straordinari o consolidati), le relazioni allegare al bilancio (relazione sulla gestione e del collegio sindacale), le relazioni sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite e le relazioni sui progetti di fusione e scissione. Nei fatti materiali rilevanti vanno inclusi i concreti accadimenti riferiti alla realtà economica della società, come l’indicazione di debito ovvero di acquisto di beni patrimoniali, o, ancora, della cessione di immobili e così via. Per le nuove

¹ L’art. 110 c.p. rubricato *Pena per coloro che concorrono nel reato* recita: quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.



fattispecie delittuose, a prescindere dal tipo di società, è richiesto che la condotta sia “concretamente” idonea a indurre altri in errore. In ogni caso, tali reati si configurano come di pericolo e, pertanto, non occorrerà dimostrare l’effettivo danno derivato dai comportamenti contabili illeciti. Le fattispecie di reato rientrano nel novero dei cosiddetti “reati propri”, potendo essere commessi esclusivamente dai soggetti espressamente previsti dalla norma.

Il primo attore considerato dalla norma è l’amministratore, soggetto che gestisce le linee guida della società e delinea le strategie da operare e alle quali la società deve attenersi. Perché sia configurabile la condotta illecita deve essere stata posta in essere la esposizione “*consapevole*” di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l’omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo la cui comunicazione è imposta dalla legge. Detta esposizione deve essere idonea, concretamente, ad indurre altri in errore.

A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37570 del 16 settembre 2015, ha affermato che, dopo l’entrata in vigore della legge anticorruzione (L. n. 69/2015), l’amministratore di una società è responsabile del delitto di false comunicazioni sociali anche se è dimostrato che per i soci non c’è danno. Dunque, per il Giudice di legittimità, ai fini della condanna, è sufficiente il dolo specifico e la tipicità della comunicazione.

La vicenda, posta all’attenzione della Corte di Cassazione, ha coinvolto l’amministratore di una Srl - imputato per avere omesso l’indicazione dei ricavi maturati dalla società nel corso dell’esercizio nel bilancio infrannuale riepilogativo della situazione aziendale - che il Giudice d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto dal reato di cui all’art. 2622 c.c., per insussistenza del fatto.

La Suprema Corte ha chiarito che, con la Legge anticorruzione, il Legislatore ha provveduto all’eliminazione dell’evento di danno e delle soglie previsti nella previgente formulazione dei due articoli più volte menzionati. A detta eliminazione è corrisposta una rimodulazione delle condotte tipiche, ora integrate dall’esposizione in una delle comunicazioni tipizzate di “fatti materiali non rispondenti al vero” ovvero nell’omissione di “fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società del gruppo al quale la stessa appartiene”. Nell’ipotesi prevista dall’art. 2621 c.c., dedicata, come ricordato, alle sole società non quotate, i "fatti materiali" non rispondenti al vero ovvero quelli occultati devono essere “rilevanti”.



Nel caso in esame, ha osservato la Corte di Cassazione, emerge che l'amministratore ha omesso di indicare nel bilancio di aver maturato nell'esercizio dei ricavi consistenti in ragione dello sfruttamento delle sue strutture, circostanza di cui era consapevole; nella nota integrativa tali ricavi sono stati inseriti in modo generico e ambiguo e quantificati in modo anche inferiore al loro valore: tale condotta, pur non avendo comportato un danno ai soci è, comunque, punibile.

Come sopra anticipato, tra i soggetti attivi sono inclusi anche i responsabili del fatto: coloro i quali, cioè, pur in assenza di investitura formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica, in modo continuativo e significativo. Tale soggetto, si configura spesso come “*il dominus*” della società, che ha incaricato formalmente e giuridicamente dell'amministrazione persone prive di un patrimonio adeguato a far fronte alle responsabilità che possono eventualmente insorgere. Tale incarico è solo apparente in quanto le decisioni sono, nella realtà aziendale, proposte e decise dal *dominus*, soggetto che, sprovvisto della relativa investitura da parte dei competenti organi sociali, pone in essere condotte di gestione nell'ambito dell'impresa collettiva.

Al fine di far emergere le responsabilità del soggetto che effettivamente esercita le funzioni gestorie, già la Giurisprudenza e la Dottrina hanno individuato la figura del c.d. amministratore di fatto, equiparata ed assimilata totalmente a quella dell'amministratore di diritto ai fini della responsabilità civile e penale, approfondendo le condizioni, al ricorrere delle quali, sussiste la figura dell'amministratore di fatto:

- a) assenza di una efficace investitura assembleare;
- b) attività esercitata non occasionalmente ma continuativamente;
- c) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
- d) autonomia decisionale non subordinata rispetto a quella degli amministratori di diritto.

Presupposto essenziale, affinché sussista la responsabilità penale in capo all'amministratore di fatto è, dunque, l'esercizio dell'attività gestoria in maniera continuativa. Ai fini della responsabilità penale, in conclusione, non occorre ricondurre l'autore del reato ad una investitura formale, bensì, rintracciare quest'ultimo anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento delle attività tipiche degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci, dei liquidatori e dei dirigenti preposti.

Figura che rientra, altresì, nell'analisi dei soggetti attivi, è quella del professionista che affianca e segue la vita dell'azienda e che potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente in concorso



all'amministratore, di fatto o di diritto. Tale ipotesi si configura nel caso in cui è riconoscibile un suo comportamento concreto nella realizzazione dell'illecito. La concretezza della condotta ricorrerà, ad esempio, se il commercialista ha concorso con il cliente in artifici contabili per supportare un bilancio non rispondente al vero. Viceversa, qualora la consulenza professionale sia consistita nell'indicare alternative ad una condotta incriminata dalla legge, quale possibilità non in contrasto con la legge penale, tale comportamento non implicherà né l'istigazione né il concorso.

La violazione societaria collegata ai reati penali-tributari

La condotta illecita *de qua* configura, nella maggior parte dei casi, oltre al reato di falso in bilancio, anche il reato tributario. Detti reati tutelano beni giuridici differenti: mentre i reati tributari sono volti a colpire l'irregolare e fraudolento assolvimento degli obblighi tributari, il reato di falso in bilancio è finalizzato a garantire la genuinità dell'informazione societaria a tutela non solo dei soci, ma di tutti coloro che, in qualche modo, possono avere uno specifico interesse alla correttezza. Può accadere che l'ipotesi di falsa comunicazione sociale determini la concorrenza della fattispecie tributaria. In altri casi invece la condotta, pur superando le soglie di punibilità tributaria, potrebbe non configurare alcuna falsa rappresentazione nel bilancio: ad esempio, il falso in bilancio si commette se i fatti materiali non rispondenti al vero siano esposti in bilancio.

Orbene, nel caso di fatture false ricevute, oltre al reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti si determina anche il reato di falso in bilancio, in quanto si è in presenza di registrazione dei documenti riferiti ad operazioni fittizie. L'omessa indicazione di ricavi nella registrazione contabile configura il reato di falso in bilancio non consentendo di rappresentare correttamente i fatti sociali: in tal caso si integra anche il reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 del D.lgs. 74/2000. Altro esempio: se nella dichiarazione presentata da una società si deducono i costi delle auto al 100% non si configura il falso in bilancio, ciò in quanto il costo è stato realmente sostenuto. Si potrebbe, tuttavia, configurare il reato tributario di dichiarazione infedele al superamento della vigente soglia di punibilità.

In tema di false comunicazioni sociali, la falsità del bilancio consolidato può essere di due tipi:

- Falsità originaria: si presentano delle violazioni nei principi di redazione dello stesso;
- Falsità derivata: deriva dal recepimento di falsi dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate.

Le responsabilità degli amministratori sono determinate dal tipo di falsità che si manifesta. Nel caso di falsità originaria gli amministratori sono responsabili in quanto si occupano direttamente della



redazione del bilancio, omettendo o esponendo fatti materiali non veritieri. Nel caso della falsità derivata, gli amministratori della società controllante, non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle società del gruppo, non rispondono penalmente della falsità di bilancio consolidato che, invece, sono addebitate agli amministratori delle società controllate, a meno che la falsità del dato contabile della società controllata non emerga e sia accertata nel corso del processo di consolidamento, nel qual caso il redattore ne risponderà penalmente.

Gli amministratori della capogruppo rispondono anche a titolo di concorso nel caso in cui la falsità dei dati trasmessi dalla società controllata sia già a loro conoscenza, perché concordata tra gli amministratori delle controllate e quelli della capogruppo.

Spunti di riflessione sulla norma

Si ritiene, in conclusione, di segnare favorevolmente l'intervento del Legislatore che, con le modifiche apportate, ha dato maggiore vigore al reato di false comunicazioni sociali, innalzando le pene per esso previste. Le modifiche legislative agli articoli 2621 e 2622 c.c., esaminate nel presente studio hanno, infatti, l'indiscutibile merito di avere conferito razionalità alla fattispecie sul piano oggettivo. Tuttavia, non può trascurarsi, come detto, che l'assenza dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*" nel nuovo testo normativo dell'art. 2621 c.c. rischia di depotenziare la portata ed il rigore della nuova disciplina. L'esito di tale importante operazione di ristrutturazione legislativa è rimessa, infatti, concretamente, all'opera dell'interprete chiamato ad un corretto uso degli spazi di discrezionalità concessi dalla norma in commento. Occorre, tuttavia, per completezza espositiva, rammentare che prima dell'introduzione, nella norma *de qua*, dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*", avvenuta nel 2002, Dottrina e Giurisprudenza erano, comunque, concordi nel ritenere punibili le false valutazioni, sebbene detta possibilità non fosse espressamente prevista nell'articolo.

A ciò aggiungasi che ad un primo orientamento della Suprema Corte, secondo il quale il mancato mantenimento della locuzione, depenalizza, di fatto, le falsità ottenute per mezzo di valutazioni contabili, né è succeduto altro di contrario avviso (Inf. Provv. 13/2015 Corte di Cassazione Sezione V Penale).

Altro spunto di riflessione è dato dall'applicazione del principio del "*favor rei*" Ad oggi, dunque, la discussione sull'univoca interpretazione della norma è ancora molto aperta, in quanto la novella normativa non sembra offrire, nell'operatività effettiva, una sola possibile interpretazione, ponendo



oggi il “soggetto attivo”, di fatto o di diritto, ad affrontare problematiche legate a filo doppio con la discrezionalità dell’interprete. Al di là di ciò, appare, comunque, corretto, ritenere che la veridicità o la falsità delle comunicazioni sociali in genere, va valutata in relazione alla loro corrispondenza ai criteri di legge e non alle enunciazioni “realistiche” con le quali le poste vengono indicate. Risulterà inevitabile, attribuire, quindi, rilevanza penale alle valutazioni. Gli attori del “presunto reato”, infatti, seppur non tenuti alla stesura di una verità oggettiva del bilancio (o delle comunicazioni sociali in genere) sono di contro obbligati ad indicare il valore dei dati di stima del bilancio stesso. Quando si parla di bilancio, difatti, si dichiara che il bilancio è vero, non poiché rappresenta fedelmente una verità oggettiva della realtà che si raffigura, ma perchè descrive attraverso stime e valutazioni, i valori più aderenti alle finalità dell’ordinamento. È ovvio, inoltre, che determinate elaborazioni ragionieristiche e tecniche devono poi essere confacenti al rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio. Ciò appare indiscutibile.



Appendice normativa

Legge 27 maggio 2015, n. 69

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (G.U. 30 maggio 2015, n. 124)

Capo I - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 1. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
- c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
- e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
- f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
- g) all'articolo 319-ter:
 - 1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
 - 2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
- h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
- i) all'articolo 323-bis:
 - 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»;
 - 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art. 2. Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente: «*Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno*».

Art. 3. Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente: «*Art. 317 (Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*».

Art. 4. Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente: «*Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria) Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno*».

Art. 5. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al primo comma, le parole: «*da sette a dodici anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da dieci a quindici anni*»;
b) al secondo comma, le parole: «*da nove a quattordici anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da dodici a diciotto anni*»;
c) al quarto comma, le parole: «*da nove a quindici anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da dodici a venti anni*» e le parole: «*da dodici a ventiquattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da quindici a ventisei anni*».

Art. 6. Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «*1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato*».

Art. 7. Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione*».

Art. 8. Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «*f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*».

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2*».

3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente: «*32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza*».

Capo II - Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 9. Modifica dell'articolo 2621 del codice civile

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«*Art. 2621 (False comunicazioni sociali)*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 10. Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«*Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui*



all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 11. Modifica dell'articolo 2622 del codice civile

1.L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622 (*False comunicazioni sociali delle società quotate*)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

Art. 12. Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente: «*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*»;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*»;
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote*»;
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote*»;
- e) la lettera c) è abrogata.

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2621 bis. c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.



Art. 2621- ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

In merito alla non punibilità del fatto per particolare tenuità, *ex art. 131-bis c.p.*, il giudice deve valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori come conseguenza delle condotte di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Articolo 2623 c.c. Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

Articolo 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2 Codice penale Successione di leggi penali

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Art. 131 bis Codice penale. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il



comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

